



Prefettura di Forlì-Cesena

Ufficio Territoriale del Governo

Forlì, data del protocollo

- Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della provincia di Forlì-Cesena
- Ai Sigg. Segretari dei Comuni della provincia di Forlì-Cesena
- Agli Uffici Elettorali dei Comuni della provincia di Forlì-Cesena

e p.c - Regione Emilia-Romagna - Gabinetto del Presidente della Giunta regionale

Loro Sedi

Oggetto: Elezione del Presidente della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna di domenica 17 e lunedì 18 novembre 2024. Primi adempimenti del procedimento elettorale. Adempimenti in materia di propaganda elettorale.

In vista dello svolgimento del turno elettorale straordinario di cui all'oggetto, si richiamano i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale.

1) Delimitazione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale diretta

L'art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), com'è noto, ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, per effetto delle quali sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta.

Ciò premesso, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi tra martedì 15 e venerdì 18 ottobre 2024, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 212/1956 citata, devono essere individuati e delimitati, in ogni centro abitato con almeno 150 abitanti, gli spazi da destinare alle affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati o ai candidati a Presidente della Regione.

Successivamente, entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni di ammissione delle candidature, le Giunte comunali dovranno provvedere all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi alle liste di candidati e ai candidati a Presidente partecipanti alla consultazione elettorale. Si ricorda che le assegnazioni devono prevedere spazi per i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, analogamente a quanto avveniva in applicazione della normativa statale per le liste regionali.

2) Inizio della propaganda elettorale, riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda

Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì 18 ottobre 2024, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:



Prefettura di Forlì-Cesena

Ufficio Territoriale del Governo

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- e ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

3) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Sempre **da venerdì 18 ottobre 2024**, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, secondo comma, della citata legge n. 130/1975.

Inoltre, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Capo dell'Amministrazione comunale o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

4) Uso di locali comunali

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, ai sensi degli artt. 19, comma 1, e 20, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

5) Agevolazioni fiscali

Nei novanta giorni precedenti l'elezione, ai sensi degli artt. 18, comma 1, e 20, comma 1, della citata legge n. 515/1993, per il materiale tipografico, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani, periodici e siti web, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai candidati o dai rispettivi partiti/movimenti politici, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

6) Diffusione di sondaggi demoscopici

Nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi **a partire da sabato 2 novembre 2024**, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.

7) Inizio del divieto di propaganda

Ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956 citata, **nel giorno precedente e in quelli della votazione**, e quindi **da sabato 16 a lunedì 18 novembre 2024**, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.



Prefettura di Forlì-Cesena

Ufficio Territoriale del Governo

Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, **nei giorni della votazione**, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici esclusivamente nelle bacheche poste in luogo pubblico, purché regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (vedi capitolo I, paragrafo 6, circolare a carattere permanente n. 1943/V dell'8 aprile 1980).

8) Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

L'attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con l'ordinato afflusso e deflusso degli elettori.

Si ritiene, peraltro, che l'eventuale presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione (e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione), purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento dello scrutinio.

* * *

I signori Sindaci vorranno comunicare quanto sopra ai responsabili degli Uffici elettorali comunali ed ai Segretari comunali, ai fini degli adempimenti di rispettiva competenza, vigilando affinché il complesso procedimento in questione si svolga con la massima regolarità e nella più assoluta garanzia dell'esercizio del diritto di voto costituzionalmente tutelato.

Il Dirigente dell'Ufficio
Elettorale Provinciale
(Longhi)